



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA

Via Nazario Sauro 85100 Potenza

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori ed alle imprese, giustizia e sicurezza”*, il quale agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti ed istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*;

Vista la legge 25 febbraio 2022, n.15 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 che all’art. 16, comma 1-bis, stabilisce che l’art. 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/20, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata fissata al 31 marzo 2022 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

Rilevato, invece, che resta confermata l’operatività fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni dell’art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

DISPONE

A decorrere dal 1° aprile 2022 :

la partecipazione alle udienze collegiali e monocratiche di persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare nell'ambito del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza di Potenza, avverrà mediante traduzione.

Per le persone ristrette in istituto penitenziario situato fuori del distretto della Corte di appello di Potenza, la partecipazione del condannato all'udienza avverrà a distanza, salvo che il giudice ritenga opportuna la traduzione dell'interessato, in linea con il disposto dell'art.678 co. 3.2 c.p.p..

La partecipazione a distanza viene assicurata mediante collegamento "da remoto" tramite l'applicativo messo a disposizione dalla DGSIA Microsoft TEAMS, come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 2.11.20 n. 10632.ID.

Gli esperti parteciperanno all'udienza in presenza.

Le udienze saranno tenute in modo da evitare assembramenti in aula ed all'esterno della stessa. Per tale motivo, il Presidente del Tribunale per le udienze collegiali ed il magistrato di sorveglianza per quelle monocratiche devono comunicare **almeno 48 ore prima** dell'udienza l'orario di citazione delle parti nell'ambito di una distinta fascia oraria. Le udienze saranno tenute nel rispetto dell'apposito calendario, con precedenza da assegnare alla trattazione dei procedimenti relativi alle persone tradotte in aula dalla scorta, in ordine di lontananza chilometrica dell'istituto di appartenenza.

Sarà effettuata chiamata del singolo procedimento da parte dell'operatore addetto, con invito



alle parti e agli avvocati a stazionare, in attesa della chiamata, negli spazi esterni all'ingresso del Tribunale di sorveglianza, al fine di evitare assembramenti nell'aula d'udienza e nel corridoio ad essa antistante.

La trattazione deve essere contenuta nei limiti necessari nel rispetto dell'orario di inizio in modo che possa concludersi nella fascia oraria prevista, senza pregiudicare l'avvicinarsi in piena sicurezza delle parti interessate, il ricambio d'aria in aula d'udienza e la discussione degli altri procedimenti.

Nei giorni di udienza, deve essere garantita la presenza nella sala ove sono allocati i detenuti di un numero massimo di n. 2 persone provenienti dal medesimo istituto penitenziario, da individuarsi tra coloro che sono interessati, di volta in volta, alla trattazione dei procedimenti, in modo da evitare, nel piccolo locale adibito a sala di attesa dei detenuti, un sovraffollamento pericoloso ai fini del contagio.

Il provvedimento contenente lo scaglionamento per fasce orarie dei procedimenti di udienza verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Tribunale di sorveglianza e trasmesso al Consiglio dell'Ordine di Potenza.

Ove il difensore di fiducia non sarà fisicamente presente in aula di udienza, si provvederà alla nomina di un difensore immediatamente reperibile.

E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo in cui si trova la persona ristretta, qualora il collegamento avvenga "da remoto".

In relazione alle udienze calendarizzate, per le quali i detenuti hanno già fatto pervenire richiesta di partecipazione in modalità "da remoto", sarà cura delle Direzioni degli istituti penitenziari del distretto rendere edotti i detenuti che la partecipazione avverrà mediante traduzione all'udienza. L'elenco delle persone



che saranno tradotte, dovrà essere comunicato all'AG dalle Direzioni entro il termine del settimo giorno feriale antecedente all'udienza.

Sono integralmente richiamate le disposizioni relative al deposito telematico di cui al decreto emesso in data 7.01.2022, pubblicato in data 10.01.22 sul sito web del Tribunale di sorveglianza.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai magistrati, agli esperti, al personale amministrativo.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di appello, al Procuratore Generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, anche per le cortesi comunicazioni ai Consigli dell'Ordine presso gli altri Tribunali del distretto, alle Direzioni degli istituti penitenziari di Potenza, Matera e Melfi, alla Direzione della REMS di Pisticci.

Si pubblichi sul sito web dell'Ufficio.

Potenza, 15 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria

Potenza, il **15 MAR, 2022**

Il Direttore

(Dott. Pasquale Carlo ZANNI)



Il Presidente
Dott.ssa Paola Stella



